

Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 09/05/1961

Snellimento istruttoria delle domande di concessione per l'installazione ed esercizio di depositi di olii minerali.

Testo:

Con circolare ministeriale n. 82 del 18 giugno 1954 vennero diramate le istruzioni relative all'istruttoria per le domande di concessione presentate ai sensi dell'art. 11 del Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741 per l'installazione e l'esercizio di depositi di olii minerali. Allo scopo di conseguire uno snellimento della procedura istruttoria attualmente vigente, sono intercorse intese tra questo Ministero e quelli dell'Industria e del Commercio, delle Finanze e della Marina Mercantile. A seguito di tali intese si comunicano le nuove disposizioni che, in conseguenza, modificano quelle impartite a suo tempo con la sopra citata Circolare Ministeriale.

1) Per quanto riguarda la rispondenza dei " depositi interni " di olii minerali, alle vigenti norme di sicurezza, è sufficiente il parere dei Comandi dei Vigili del Fuoco, competenti per territorio, senza che in proposito debba essere sentito anche l'avviso della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, nei seguenti casi:

- a. installazione di nuovi depositi di olii minerali di categoria C, fino ad una capacità geometrica - merce imballata compresa - di mc. 1000.
- b. installazione di nuovi depositi per una capacità geometrica complessiva, merce imballata compresa, di mc. 1300 costituiti da mc. 300 di olii delle categorie A e B e da mc. 1000 di olii di categoria C.
- c. ampliamento dei depositi esistenti nei limiti delle capacità massime fissate alle precedenti lettere a) e b).
- d. riduzione di capacità dei depositi o modifiche di destinazione dei serbatoi esistenti a condizione che non siano state apportate modifiche di struttura, spostamenti di serbatoi, variazioni delle condizioni di sicurezza (distanze interne ed esterne, recinzione, ubicazione ecc.).

Pertanto nei casi specificati alle lettere a), b), c), d), il Ministero dell'Industria e del Commercio trasmetterà copia delle domande di concessione che gli perverranno e della documentazione ad esse allegata ai Comandi dei Vigili del Fuoco invitandoli, quindi, a compiere gli accertamenti di carattere tecnico e a riferire con apposita relazione contenente anche il parere circa la richiesta presentata. Tale parere, se favorevole, potrà essere eventualmente condizionato all'attuazione di idonee prescrizioni che verranno in tal caso, specificate nella relazione stessa. I Comandi dei Vigili del Fuoco provvederanno ad inviare la propria relazione unitamente ad una copia della documentazione loro pervenuta, quest'ultima debitamente vistata e firmata dal Comandante, al Ministero dell'Industria e del Commercio per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Inoltre i predetti Comandi invieranno contemporaneamente, per conoscenza, una copia della relazione da loro compilata anche alla Direzione Generale di P.S. - Ufficio Esplosivi - e alla Direzione Generale dei Servizi Antincendi di questo Ministero. Resta invece confermata, indipendentemente dalla capacità degli impianti, la procedura attualmente in vigore che fa obbligo ai Comandi di inviare la documentazione trasmessa dal Ministero dell'Industria e del Commercio alla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili per il parere in merito alle condizioni di sicurezza degli impianti in questione, quando trattasi di depositi per i quali le norme di sicurezza, di cui al D.M. 31 luglio 1934, non possono essere osservate integralmente per cui si rende necessaria la richiesta di autorizzazione in deroga alle predette norme, oppure quando i depositi di olii minerali sorgano, anche parzialmente, nell'ambito di fabbriche o di depositi di esplosivi ovvero di stabilimenti per la lavorazione degli olii minerali stessi o di altri prodotti infiammabili (raffinerie, industrie petrolchimiche, ecc.).

2) Per quanto riguarda la rispondenza dei depositi di olii minerali " costieri " alle vigenti norme di sicurezza, si comunica, per opportuna conoscenza e norma, che è sufficiente il parere della Commissione locale, di cui fa parte il Comandante dei Vigili del Fuoco competente per territorio, con esclusione quindi del parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nel seguente caso: ampliamento e riduzione della capacità dei depositi costieri esistenti, a condizione che la potenzialità massima dei depositi stessi non risulti, in conseguenza, superiore a mc. 1000. Nel precedente caso è necessario inoltre che i Comandi dei Vigili del Fuoco inviino, per conoscenza, copia della relazione compilata dalla Commissione locale rispettivamente alla Direzione Generale di P.S. - Ufficio Esplosivi - e alla Direzione Generale dei Servizi Antincendi di questo Ministero.

3) Con l'occasione si ritiene opportuno dare, in base alla esperienza acquisita, alcune precisazioni circa le modalità di compilazione della relazione che dovrà fornire, per qualunque deposito di olii minerali, un quadro esauriente delle condizioni di sicurezza in modo che il parere finale ne risulti come una logica conseguenza. Onde ottenere la necessaria omogeneità di segnalazione, in modo da permettere un agevole esame e controllo, sia in sede di approvazione del progetto, sia in sede di collaudo degli impianti in questione, si precisano i punti essenziali sui quali i Comandi dei Vigili del Fuoco è necessario che riferiscano:

- ubicazione, recinzione del deposito;
- eventuale esistenza di linee elettriche aeree;

- capacità di ciascun serbatoio, categoria del prodotto contenutovi e potenzialità complessiva del deposito;
- distanze da ferrovie, tramvie;
- bacini di contenimento e vasche di decantazione;
- caratteristiche costruttive dei serbatoi (interrati, fuori terra, dispositivi di sicurezza adottati) e disposizione degli stessi;
- distanze di sicurezza (esterne, interne e di protezione);
- principali caratteristiche costruttive dei vari fabbricati e loro destinazione;
- pompe per il travaso (ubicazione e tipo) e punti di carico o scarico per automezzi;
- mezzi di segnalazione e di estinzione degli incendi.

4) Allo scopo di dare la possibilità ai Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco di effettuare gli accertamenti di loro competenza nella maniera più efficace e rapida possibile e di consentire un agevole esame e controllo da parte degli Enti incaricati (Commissioni locali e Commissione Consultiva di questo Ministero), è necessario che la documentazione presentata dai privati sia completa di tutti i dati riguardanti le principali caratteristiche del deposito. Pertanto il Ministero dell'Industria e del Commercio e quello della Marina Mercantile sono pregati di dare le opportune disposizioni affinché, le aziende interessate siano invitate a presentare in allegato alla domanda di concessione la seguente documentazione:

- a. planimetria generale del deposito e della zona circostante ad esso, dalla quale risultino l'ubicazione e la destinazione dei fabbricati o di altri impianti che prospettano direttamente l'area occupata dal deposito di olii minerali, fino ad una distanza non superiore ai m. 100.
- b. disegni illustranti chiaramente la reale situazione dei serbatoi, degli impianti e dei fabbricati del deposito. Tali disegni dovranno risultare opportunamente quotati in modo che in essi siano già indicate tutte le misure aventi attinenza con i problemi di sicurezza.
- c. relazione tecnica illustrante:

- i quantitativi e la natura delle sostanze immagazzinate;
- le caratteristiche costruttive e di ubicazione dei serbatoi in rapporto al loro tipo di prodotto contenutovi;
- le caratteristiche costruttive e di ubicazione dei fabbricati posti nell'ambito del deposito con precisazione della destinazione dei vari ambienti;
- le modalità di travaso dei prodotti e le lavorazioni effettuate all'interno del deposito;
- ogni altra notizia utile per la valutazione delle condizioni di sicurezza del deposito.

5) Allo scopo di rendere efficiente lo snellimento della procedura istruttoria relativa ai depositi di olii minerali, si invitano i Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco ad effettuare gli adempimenti di competenza per i depositi di che trattasi entro il termine di un mese dalla data di ricevimento delle pratiche, così come fissato, peraltro, dal secondo comma dell'art. 46 del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. I Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco in indirizzo, sono pregati di dare assicurazione.

p. Il Ministro F.to (illeggibile)